

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO, GAMBINO, GRECO, SCIVOLETTO, MACALUSO, GAROFALO, MESORACA, IMPOSIMATO e CORRENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1991

Integrazione dei programmi di insegnamento e provvedimenti a favore della scuola per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa e camorristica, la violenza e il razzismo

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'elemento valoriale d'impegno etico-civile è costitutivo della scuola. Si può dire che esso ne caratterizzi la fisiologia. In ogni caso: sia, cioè, nella ipotesi di una enfattizzazione del momento educativo sia in quella che pone l'accento sulla componente istruttoria. In questo senso la scuola dovrebbe «contribuire» sempre «allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa e camorristica, la violenza e il razzismo», per dirla con le parole che fanno da titolo al presente disegno di legge.

Tuttavia ci sono momenti in cui si rende necessario un impegno ancora più forte e soprattutto molto più mirato a sradicare sul

nascere dalle coscienze delle giovani generazioni tutti quegli elementi che, per un convergere di circostanze, inquinano il vivere civile.

L'Italia si trova ad attraversare proprio uno di questi momenti. La criminalità mafiosa (e camorristica) imperversa in tre regioni ed in una provincia di una quarta (Taranto), sottraendole al controllo democratico dello Stato. Quivi democrazia e stato di diritto languono ormai da anni. La rassegnazione e la sfiducia dei cittadini rischiano di raggiungere e superare qualsiasi soglia di guardia. In queste regioni gli onesti e tutte le persone laboriose, che poi sono la maggioranza di quanti operano nella produzione, nei servizi e nella pubbli-

ca amministrazione, vivono come un accerchiamento insopportabile questi fenomeni. Non solo, metodi mafiosi, insieme con veri propri «reparti» organizzati della mafia, si sono estesi anche ad altre parti del Paese, al Centro come al Nord. In breve la mafia da «costume locale» è diventato un «problema dello sviluppo nazionale» per dirla con le parole di Franco Ferrarotti, studioso tra i più autorevoli di questo fenomeno.

Più in generale la coscienza civile e democratica subisce le conseguenze di ciò che potremmo definire come un «abbassamento della diagonale dei valori». Un sociologo come Gino Martinoli, affatto incline al sensazionalismo radicale, citando una ricerca del CENSIS, affermava nel 1987: «si presume che l'importo totale delle tangenti corrisposte a funzionari pubblici e privati per prestazioni e transazioni anomale si aggiri fra gli 8 e i 12 mila miliardi di lire all'anno. Ciò comporta che, ove assumessimo l'ipotesi di un importo medio delle tangenti percepite da ogni funzionario disonesto del pur quasi incredibile ammontare di 50 milioni di lire, l'ordine di grandezza del loro numero oscillerebbe fra le 150 e 250 mila unità. Tale numero aumenterebbe ancora ove tenessimo conto che dietro ad ogni corrotto si profila l'ombra di un corruttore. Allo sconcerto per le proporzioni di questa particolare forma di reato si aggiunge quello derivante dal legittimo sospetto di intrecci perversi tra funzionari disonesti e numerosi uomini politici». Allora nessuno parlava di Capo d'Orlando o di Ostia Lido.

Tutto questo avviene nel vivo di un processo di rimescolamento epocale dei popoli e delle etnie su scala mondiale; processo che in Italia è solo iniziato. E tuttavia ha già provocato reazioni di intolleranza, sintomi di rigetto e forti tensioni. Se ancora non parliamo del consolidarsi di una vera e propria sub-cultura razzista è solo perchè siamo ancora in presenza di numeri tutto sommato modesti (poco meno di un milione di persone tra immigrati regolari e clandestini) e perchè nessuna forza politica dal volto presentabile ha

impugnato e agitato platealmente, appunto, la bandiera del razzismo.

È del tutto evidente che in una temperie come questa che per sommi capi abbiamo qui richiamato la scuola debba essere messa nelle condizioni di dare il meglio di sé stessa perchè possa svolgere quelle funzioni di rafforzamento e di crescita della coscienza civile e perchè possa contribuire ad innalzare quella diagonale dei valori civili, oggi così fortemente inclinata.

2. Il disegno di legge si prefigge appunto di dotare le scuole italiane di uno strumento aggiuntivo e rafforzativo, ma non straordinario, da usare in modo «mirato» per consolidare la coscienza antimafiosa ed anticriminalità organizzata dei giovani.

L'accostamento dell'impegno contro la mafia e contro la criminalità a quello scolastico ed educativo non è certo una forzatura dell'oggi. Esso in realtà risale alla fine del secolo scorso, ai primi decenni dello Stato unitario. In quel periodo la battaglia contro l'analfabetismo si caricava più o meno esplicitamente anche di queste valenze. Uomini come Napoleone Colajanni ne parlarono esplicitamente. Altri come Pasquale Villari, pur non annettendo alla scuola un ruolo risolutivo contro la miseria e contro la criminalità teorizzavano la coincidenza della questione sociale anche con quella scolastica. L'Angiulli in un suo scritto significativamente intitolato «o il boia o il maestro di scuola» prendeva spunto da questa alternativa per porre l'accento sui compiti dello Stato nell'educazione nazionale. Qualche tempo dopo, ai primi del '900, questi richiami si fanno più veementi e, con riferimento alla mafia, molto espliciti e diretti. Nel 1903 G. De Castro scriveva: «bisogna sradicare l'analfabetismo, bisogna curare e rinforzare l'obbligo scolastico, migliorare le condizioni della scuola e dei maestri (...). Solamente così possiamo essere popolo civile, possiamo far scomparire quella geografia della criminalità che va di pari passo con la geografia dell'analfabetismo». Dal canto suo uno studioso della mafia come Giuseppe Alongi, un anno dopo, si spinge più avanti nell'ana-

lisi e nella proposta: l'alfabetizzazione e l'«istruzione strumentale», come lui la chiama, non bastano. Occorre pensare nel contempo ad una solida educazione morale. Il sistema scolastico gli appare - già allora - eccessivamente rigido e formalistico: «troppe regole e pochi esempi non possono in tre anni e per poche ore di 10 mesi all'anno in cinque su sette giorni della settimana imprimere tracce durature sulla psiche del bambino».

3. Per una disamina approfondita e puntuale del rapporto scuola-mafia (penetrazione della seconda nella prima e possibile ruolo culturale di rigetto da parte della scuola) occorre però attendere le risultanze della «Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia».

Nella seduta dell'8 luglio del 1971 questa commissione approvò all'unanimità la «Relazione sull'indagine riguardante le strutture scolastiche in Sicilia».

Per mettere a fuoco nel modo più chiaro possibile il senso del presente disegno di legge, mette conto richiamare, sia pure brevemente, le conclusioni cui giunse la Commissione. Con l'avvertenza che molte cose sono cambiate nel frattempo, in meglio per quanto riguarda l'ingerenza diretta della mafia nella scuola, oggettivamente attenuatasi non fosse per altro che per la diminuzione delle occasioni da un lato (v. l'abolizione dei patronati scolastici) e, dall'altro, per lo spostamento del baricentro degli interessi mafiosi in altre direzioni più lucrose e di maggiore potere; mentre per quanto riguarda la capacità di coinvolgimento etico-civile della scuola come sistema la situazione è rimasta sostanzialmente immutata. Tuttavia c'è un senso ancora attuale della relazione di cui stiamo parlando che vale la pena di ricordare con le parole testuali, perchè esse in qualche modo spiegano anche le ragioni che possono indurre il Parlamento a varare una legge nazionale come la presente:

«L'indagine ha inteso accertare in che misura il fenomeno mafioso sia presente ed operi nella scuola, come le manifestazioni

tipiche di tale fenomeno incidano sulla scuola e ne disturbino il funzionamento.

Se si volesse considerare, erroneamente e semplicisticamente, la mafia solo nelle sue manifestazioni criminose, allora si dovrebbe concludere che essa è presente nella scuola in misura limitata, rispetto ad altri settori quali i mercati, le aree fabbricabili e l'edilizia, il contrabbando e la droga, che offrono possibilità di immediati arricchimenti e dove gli interessi in gioco sono talmente ingenti, da determinare scontri feroci per il dominio delle sfere d'influenza e da fare in modo che i delitti raggiungano le forme più cruente e gravi.

La presenza della mafia, all'interno della scuola, si esprime in modo diverso e l'estrinsecazione del fenomeno, il più delle volte, non è valutabile penalmente (la sottolineatura non è nel testo, è la nostra).

Da queste parole emergono due aspetti:

1) che la scuola per la mafia è un obiettivo secondario;

2) che la mafia, per lo meno in quel periodo (metà anni Sessanta, primi anni Settanta) era comunque penetrata nella scuola in diverse direzioni che la relazione documenta ma che, per brevità, qui non riportiamo. Ma ciò che conserva una attualità forte è un altro aspetto coincidente con l'obiettivo fondamentale di questo disegno di legge. Ci riferiamo al contributo che la scuola deve dare ad una precisa conoscenza del fenomeno mafioso; contributo che allora dava in misura ridotta e che ancora dà in misura insufficiente.

«L'atteggiamento di sostanziale condanna del fenomeno mafioso - stiamo ancora citando dalla relazione - si accompagna ad uno sforzo dei giovani interpellati di dare della mafia una definizione appropriata. Ma questo sforzo non dà risultati apprezzabili (...). Una gran parte di studenti non colgono il fenomeno mafioso nella sua realtà, cioè nelle sue connessioni con le strutture sociali e di costume, ma esprimono che sono più la manifestazione della conoscenza "cronicistica" dei fatti, che di un'analisi e di una presa di coscienza».

In sostanza risulta confermato quanto aveva a suo tempo scritto Franco Ferrarotti a conclusione dell'*Inchiesta sociologica sulla mafia in Sicilia*; inchiesta da lui condotta con la sua *équipe* dell'Università di Roma e che nella relazione recita: «i siciliani delle zone mafiose non vedono la mafia. In realtà la mafia non può essere percepita secondo la prospettiva del senso comune. Occorre una prospettiva di astrazione, una capacità di ribellione consapevole, ma per arrivare a questo grado è necessario che coloro che vivono nella mentalità mafiosa scoprano nuove mete culturali».

È in questo punto che si innesta l'intervento corretto della scuola. Certo la scuola non basta. Soprattutto se le altre agenzie di informazione e di formazione delle opinioni non fanno correttamente il loro dovere. Ma affermare che il ruolo della scuola non sia esaustivo non equivale ad affermare che non si possa o non si debba fare niente. Deve essere messa in condizione di operare, ma essa deve anche sfruttare autonomamente, impegnarsi per sfruttare al meglio tutti gli spazi che la legislazione oggi consente. È questo il senso di fondo del presente disegno di legge, come lo è quello delle tre leggi regionali della Sicilia, della Calabria e della Campania, approvate nel corso degli anni '80 sotto il forte impulso del movimento degli studenti meridionali contro la mafia, la camorra, la 'ndrangheta. Queste leggi regionali, citate all'articolo 3 della nostra proposta, raccolgono anche le indicazioni contenute nella Relazione della Commissione d'indagine. E sono largamente attuali.

4. Oggi la mafia e la criminalità organizzata hanno forse un'influenza minore di quella accertata a suo tempo dalla Commissione d'indagine sugli apparati della scuola (nomine di capi d'Istituto, docenti, assunzioni di non docenti, mense eccetera). Mentre è cresciuto il suo interesse per i giovani che frequentano la scuola. Ciò è conseguenza di una caratteristica della mafia italiana in particolare, quella di essere fortemente legata agli ingenti interessi malavitosi della droga. Senza arrivare

a conclusioni che sarebbero gravemente semplificatorie (mafia e droga sono la stessa cosa) certo si può dire a proposito del caso italiano che gran parte degli interessi economici e del volume di affari della mafia coincide con quelli del commercio della droga. Questo fa sì che le scuole siano il bersaglio preferito degli spacciatori e dei trafficanti di tutte le risme. Ormai è stato accertato che in regioni come la Calabria la droga è arrivata anche nei paesini più sperduti e nelle zone dove la 'ndrangheta in quanto tale non ha una presenza organizzata. Droga, violenza minorile, dispersione scolastica sono tre aspetti di uno stesso fenomeno.

Luciano Sommella, già direttore del Filangeri di Napoli (il carcere minorile) ci descrive nel *Secondo rapporto sulla condizione dei minori in Italia* curato dal «Consiglio nazionale dei minori», l'intreccio di cui si diceva prima, con questo ritratto del «muschillo», l'ultimo nato, più inselvaticchito e scostumato, della famiglia dello «scugnizzo»:

«A sette anni è già "grande". Prende sul campo, senza esami e senza prove, la patente di guida per pilotare il motorino che presto gli serve come strumento di lavoro. Spesso il suo datore di lavoro (e sfruttatore) è un familiare adulto. Il passo per porsi al servizio della "catena" criminale è breve e rapido.

Il "muschillo" diventa funzionale e prezioso per la *holding* camorristica. Fa il piccolo e vivacissimo corriere della droga. La guizzante staffetta, l'ultimo terminale, vicolo a vicolo, portone a portone, di una micidiale e capillare catena di distribuzione di bustine di eroina, coca e affini».

«La scuola, inefficiente ed impermeabile - prosegue Sommella - sembra avere fretta a "liberarsi" delle monellerie, della intermittenza e della ignoranza di "o ciciniello" (il muschillo)».

Le cifre ci dicono che questa figura è tutt'altro che episodica ed eccezionale.

Dalle cifre emerge certo che ad andare in carcere sono sempre meno ragazzi. Ma quelli che ci vanno provengono sempre più

da realtà marginali e, soprattutto, ci vanno per aver commesso reati riconducibili alla criminalità organizzata, alla mafia o al suo indotto (spaccio di stupefacenti, omicidio, sequestro di persona, possesso di arma da fuoco eccetera).

Ma il dato più sconcertante come sottolinea il citato Rapporto del Consiglio dei minori è quello relativo all'istruzione.

Nel 1985 il 76 per cento dei minori detenuti è costituito da ragazzi che hanno al massimo la licenza elementare; nel 1987 questi ragazzi diventano l'83 per cento e tra questi aumentano quelli privi di titolo di studio.

La percentuale dei ragazzi stranieri in carcere nel 1987 è il doppio di quella del 1975.

In questo quadro il principale elemento di novità è dato dalla maggiore consistenza del reato di spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i minori stranieri.

I minori imputati per spaccio di stupefacenti passano dal 6 per cento nel 1986 al 10 per cento nel primo semestre del 1988. Mentre nel passato questo reato interessava quasi esclusivamente gli italiani, a partire dal 1988 diventa rilevante anche tra gli stranieri. Questi passano dallo 0,2 per cento all'8 per cento. In prevalenza si tratta di ragazzi marocchini o tunisini probabili pedine di grossi gruppi criminali che controllano il mercato internazionale della droga, secondo l'ipotesi avanzata da Franca Faccioli nel saggio *Devianza e controllo: tendenze e antinomie dell'intervento penale*, contenuto nel citato rapporto del Consiglio dei minori.

Questo solo riferimento all'incidenza della microcriminalità minorile immigrata soprattutto dal nord-Africa sarebbe sufficiente a spiegare l'importanza di una legge come questa volta a «contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa e camorristica, la violenza ed il razzismo». Infatti il passo che conduce da questi dati alla conclusione che tutti gli immigrati nord-africani siano delinquenti è più corto di quanto si creda. Con questo non si vuole dire che gli organi dello Stato debbano

ignorare i comportamenti criminali da chiunque commessi. Cioè che è importante è sviluppare la conoscenza dell'altro, dello straniero su basi oggettive e attraverso l'insieme dei suoi comportamenti e non solo ingigantendo o isolando quelli devianti che pure vanno individuati e combattuti per quello che sono e per quello che sta dietro di loro, spesso multinazionali del crimine controllate in Italia dalla mafia.

5. Come si è posto il rapporto scuola-mafia nel corso degli anni '80? Quali contributi sono venuti dalla scuola alla lotta culturale ed educativa contro la mafia? Una risposta d'insieme a questi interrogativi non è possibile. Conviene distinguere tra soggetti e tra livelli istituzionali.

Il Ministero della pubblica istruzione si è distinto per assenza di iniziativa. A parte una raccolta di leggi e circolari (non della scuola) promossa dal ministro Falcucci e inoltrata alle scuole non si ricorda altro. Recentemente (luglio '91) ha partecipato con un contributo del Consiglio nazionale della pubblica istruzione al convegno del Ministero dell'interno sulla cultura della legalità. Di quel documento, pur discutibile per impianto e taglio generale, nulla è rifluito nelle scuole in termini di dibattito e di coinvolgimento generalizzato.

Molte scuole hanno preso iniziative autonome accogliendo sollecitazioni e proposte di associazioni e di centri che lavorano sul terreno dell'impegno culturale antimafioso. Questo è avvenuto ogni qualvolta si è determinato il circolo virtuoso della presenza nelle scuole di docenti sensibili, di organi collegiali disponibili e di una amministrazione attenta, in un contesto esterno caratterizzato dalla presenza di centri vari di iniziativa (a Milano ricordiamo il «Coordinamento dei presidi e degli insegnanti in lotta contro la mafia», il «premio Siani» e l'«Osservatorio sulla Camorra» a Napoli, il «Centro Impastato» a Palermo solo per citare qualche nome). In provincia di Udine sono stati svolti corsi di aggiornamento organizzati dal Provveditorato agli studi.

Un discorso a parte meritano le scuole delle regioni che hanno approvato apposite

leggi. In Calabria ed in Campania si registrano gravi ritardi nell'utilizzo della legge, nella presentazione dei progetti da parte delle varie scuole e nell'erogazione dei finanziamenti. In Sicilia dove la legge ha un decennio di vita si è registrata un'attivazione più sensibile. Tuttavia fino al 1988/89 solo una media del 12,5 per cento delle scuole ha fatto ricorso ai finanziamenti, con alterne fortune a seconda degli anni scolastici, con una maggiore incidenza della scuola media di primo e di secondo grado. Mentre appare in notevole ritardo la scuola elementare.

Motivi analoghi a quelli delle elementari (mancata riforma, assenza di programmazione eccetera) possono essere invocati per spiegare anche la marcia in meno della scuola secondaria superiore rispetto alla scuola elementare.

Un corretto impegno educativo e formativo contro la mafia passa, questo sì, attraverso interventi specifici ed aggiuntivi ma a condizione che si dia un diverso funzionamento della scuola nel suo complesso. Perciò il presente disegno di legge prevede interventi integrativi che si innestano nel normale funzionamento della scuola, secondo una logica di non straordinarietà.

Per quanto riguarda infine il comportamento degli studenti, la loro sensibilità politica all'impegno antimafioso e la loro dinamicità va detto che essi costituiscono la nota più incoraggiante.

Il movimento degli studenti meridionali contro la mafia, la camorra e la 'ndrangheta ha rappresentato una delle poche forze vive, non solo dentro la scuola, ha rappresentato la speranza che non muore, la fiducia contro la rassegnazione. Lo scarto tra questa forte tensione etico-civile delle diverse leve studentesche succedutesi nel corso di questi ultimi anni da un lato e la capacità di risposta sul piano informativo e formativo delle scuole è stato molto grande.

Per questo occorre un quadro di riferimento normativo nazionale. Sappiamo che non bastano le buone leggi per avere una buona pratica educativa o che per lo meno la seconda non discende automaticamente dall'esistenza delle prime. Però le buone

leggi aiutano e come in questo caso, possono incoraggiare le forze vive e migliori della società a crescere, scongiurando il pericolo del riflusso che consegue alle delusioni e che annuncia il disimpegno.

6. L'articolo 1 traccia le finalità della legge proposta: «la Repubblica al fine di contribuire anche sul piano educativo e culturale alla lotta contro la criminalità mafiosa e camorristica, la violenza ed il razzismo, e per agevolare nelle scuole di ogni ordine e grado lo studio e l'approfondimento dei vari aspetti e manifestazioni dei suddetti fenomeni provvede ad ogni opportuna integrazione dei programmi didattici e promuove...». Si notino i verbi «contribuire», «agevolare» ed il sostantivo «integrazione». Servono ad indicare la non straordinarietà e soprattutto il non parallelismo degli interventi previsti dalla legge rispetto al normale funzionamento delle scuole.

Le lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo 1 stabiliscono che gli interventi previsti dal presente disegno di legge sono di due tipi: il primo, strettamente didattico e contenutistico (sperimentazione, insegnamenti facoltativi, ricerche individuali e di gruppo, indagini sociali e seminari, dibattiti ed ogni altra attività ritenuta utile alla conoscenza del fenomeno mafioso). Le aree disciplinari più direttamente implicate sono quelle storiche, quelle letterarie e quelle socio-economiche; il secondo, di tipo materiale (materiali bibliografici, cinematografici e videoregistrati). Le scuole dovrebbero essere dotate di tutto quanto può essere necessario a documentare la nascita, l'evoluzione e lo stato attuale del fenomeno mafioso e camorristico e ad analizzare le origini culturali e le cause sociali dei fenomeni di violenza e di razzismo presenti nella società.

Lo stesso articolo 1, riguardante le finalità del disegno di legge, allarga il campo e l'ottica degli interventi affinché sia chiaro che l'obiettivo primo e di fondo non è tanto una corretta informazione sulla mafia, pur necessaria, quanto lo sviluppo della coscienza civile e democratica contro ogni

forma di criminalità e di violenza compresa quella razzistica. Fermo restando che la criminalità mafiosa è l'obiettivo principale d'impegno, data la sua estensione e la sua pericolosità.

L'articolo 2 fissa i criteri per l'integrazione dei programmi, nel senso che tutti i programmi devono contenere spazi e possibilità di approfondimento delle tematiche connesse con l'educazione antimafiosa, anche se alcune aree culturali si prestano meglio allo scopo di altre. Il compito di questa rilettura trasversale dei programmi al fine di enucleare i nuclei di approfondimento è affidato ad una commissione di persone esperte e competenti, la quale tenuto conto delle esperienze già fatte, suggerisce anche proposte didattiche, itinerari formativi e programmi di aggiornamento dei docenti.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un comitato nazionale con compiti di studio e di documentazione sullo stato delle iniziative di carattere educativo e didattico riguardanti la lotta contro la criminalità mafiosa, camorristica, la violenza ed il razzismo.

Il comitato predispone ogni anno una relazione che il Ministro della pubblica istruzione presenta e discute presso le competenti commissioni della Camera e del Senato.

In sostanza con questo strumento si mira a dare continuità su scala nazionale all'intervento. Tanto è vero che esso ha anche compiti di verifica dello stato delle iniziative (studi, materiali raccolti) previste dalle leggi regionali della Sicilia, della Campania e della Calabria.

In questa attività è coinvolta la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, presso la quale è istituita una apposita sezione di lavoro per l'analisi e la diffusione

alle scuole della documentazione pedagogica attinente le materie di cui al presente disegno di legge.

L'apparato organizzativo dovrà quindi essere molto snello e dovrà limitarsi ad un ufficio di segreteria del comitato presso il Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 4 istituisce un fondo nazionale e stabilisce un piano pluriennale di ripartizione delle risorse alle scuole. Detto piano dovrà essere predisposto secondo criteri di programmazione integrata, con il coinvolgimento, cioè degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e della Biblioteca di documentazione pedagogica.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di attuazione del piano e le modalità di presentazione delle proposte. Si sottolinea che possono presentare progetti non solo le scuole in quanto tali che sono il soggetto primario del piano, ma anche i comitati d'istituto degli studenti, i consigli scolastici distrettuali. Il sovrintendente scolastico regionale provvede a formulare al comitato nazionale un piano di interventi prioritari. Fermo restando che hanno comunque la precedenza quelle scuole che sia operanti nelle zone a più alta incidenza mafiosa e/o socialmente svantaggiate e nelle scuole carceri.

L'articolo 6 assegna agli IRRSAE il compito di realizzare d'intesa con gli Enti locali e con le università i piani di aggiornamento del personale. Gli IRRSAE seguono altresì le iniziative a carattere integrativo e sperimentale.

Con l'articolo 7 si provvede alla copertura finanziaria delle norme proposte.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Repubblica al fine di contribuire anche sul piano educativo e culturale alla lotta contro la criminalità mafiosa e camorristica, la violenza e il razzismo, e per agevolare nelle scuole di ogni ordine e grado lo studio e l'approfondimento dei vari aspetti e manifestazioni dei suddetti fenomeni, provvede ad ogni opportuna integrazione dei programmi didattici di insegnamento e promuove interventi di sostegno al fine di:

a) incrementare le attività didattiche integrative e di sperimentazione, gli insegnamenti facoltativi, le ricerche individuali e di gruppo, le indagini sociali, i seminari, i dibattiti ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza dei suddetti fenomeni con particolare riguardo alle loro implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume.

b) dotare le istituzioni scolastiche di materiale bibliografico, cinematografico e videoregistrato e di ogni altro sussidio di uso collettivo tendente a documentare la nascita, l'evoluzione e lo stato attuale del fenomeno mafioso e camorristico e a analizzare le origini culturali e le cause sociali dei fenomeni di violenza e di razzismo presenti nella società.

## Art. 2.

*(Programmi)*

1. Al fine di provvedere alla integrazione dei programmi di insegnamento della scuola elementare, media e secondaria superiore, il Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, nomina una apposi-

ta Commissione di esperti opportunamente rappresentativa delle varie professionalità ed aree culturali nonchè delle esperienze già realizzate in materia nelle diverse regioni del Paese.

2. La Commissione di cui al comma 1 completa le proprie proposte di revisione dei programmi entro sei mesi del suo insediamento.

3. La stessa Commissione elabora altresì, con riferimento alla suddetta revisione, proposte didattiche ed itinerari formativi nonchè ipotesi di programmi per l'aggiornamento dei docenti.

4. Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, predispone i decreti relativi ai programmi integrativi in tempi tali da renderli operativi per l'anno scolastico successivo a quello della loro emanazione.

### Art. 3.

#### *(Comitato nazionale)*

1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato nazionale con compiti di studio e di documentazione sullo stato delle iniziative di carattere educativo e didattico riguardanti la lotta contro la criminalità mafiosa, camorristica, la violenza e il razzismo.

2. Il Comitato predispone ogni anno una relazione che il Ministro della pubblica istruzione presenta e discute presso le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il Comitato è composto:

a) da cinque docenti universitari designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) da cinque ispettori del Ministero della pubblica istruzione;

c) da cinque studenti designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative;

d) da cinque insegnanti designati dalle associazioni professionali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

e) dal presidente della Conferenza degli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) o da un suo delegato;

f) dal presidente della Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze;

g) dal presidente del Centro europeo dell'educazione (CEDE);

h) da tre giornalisti designati dall'Ordine professionale;

i) da tre magistrati designati dall'Associazione nazionale magistrati;

l) dal vice presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

m) da cinque consiglieri regionali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

4. Il Comitato è presieduto e coordinato dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.

5. Il Comitato verifica lo stato di attuazione delle iniziative della presente legge e provvede alla valutazione degli studi, della documentazione e del materiale raccolto ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge 15 gennaio 1986, n. 2, della regione Calabria, dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1980, n. 51, della Regione siciliana e dell'articolo 5 della legge 6 maggio 1985, n. 39, della regione Campania.

6. Presso la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze è istituita una specifica sezione di lavoro per l'analisi e per la diffusione nelle scuole della documentazione pedagogica attinente alle materie di cui alla presente legge. A tale scopo la biblioteca si avvale dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di cui all'articolo 4.

7. Il Comitato nazionale si avvale per il proprio funzionamento di un ufficio di segreteria nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e di appositi finanziamenti erogati dal capitolo di spesa di cui all'articolo 4.

#### Art. 4.

##### *(Programmazione)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 è

istituito un Fondo nazionale da riferirsi ad un apposito capitolo iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione su proposta del Comitato nazionale di cui all'articolo 3 predispose ogni anno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, un Piano nazionale pluriennale per la ripartizione di tale fondo tra le unità scolastiche, gli IRRSAE e la Biblioteca di documentazione pedagogica.

2. La ripartizione dei finanziamenti si effettuerà su base regionale entro il 1° settembre di ogni anno e tiene conto dei piani regionali di intervento.

#### Art. 5.

##### *(Piano degli interventi)*

1. Per la concessione dei contributi per le iniziative, per i sussidi e i materiali di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, il legale rappresentante della unità scolastica presenta entro il 30 aprile di ogni anno al sovrintendente scolastico regionale, apposita domanda corredata di un preventivo di spesa e di una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere. La relazione è approvata dal rispettivo Consiglio di circolo o istituto sulla base di una proposta elaborata dal Collegio dei docenti.

2. Programmi possono essere presentati anche dai Comitati d'istituto degli studenti e dai consigli scolastici distrettuali i quali, per le attività da realizzarsi nel proprio ambito, promuovono incontri con i rappresentanti delle unità scolastiche.

3. Sulla base delle proposte presentate il sovrintendente scolastico regionale acquisito il parere espresso dal Consiglio direttivo dell'IRRSAE, formula un piano di interventi prioritari che viene inviato al Comitato nazionale.

4. Nella formulazione dei piani regionali deve essere assicurata la precedenza alle unità scolastiche operanti nelle zone socialmente svantaggiate e alle scuole carcerarie.

## Art. 6.

*(La formazione dei docenti)*

1. L'IRRSAE organizza in ogni Regione, d'intesa con le Università e con gli enti locali, seminari di preparazione per docenti interessati alle innovazioni introdotte nei programmi di insegnamento e alle iniziative a carattere integrativo e sperimentale di cui all'articolo 1.

2. Le attività di cui al comma 1, da svolgersi all'inizio di ogni anno scolastico, sono annualmente finanziate attraverso il capitolo di spesa di cui all'articolo 4.

## Art. 7.

*(Norme finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi nel triennio 1992-1994, in ragione di lire 30 miliardi per il 1992, lire 40 miliardi per il 1993 e lire 50 miliardi per il 1994, si provvede:

a) quanto a lire 3 miliardi nel 1992 e lire 5 miliardi nel 1993 e nel 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) quanto a lire 7 miliardi nel 1992 e lire 20 miliardi nel 1993 e nel 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri»;

c) quanto a lire 20 miliardi nel 1992, lire 15 miliardi nel 1993 e lire 25 miliardi nel 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme sulla giu-

risdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.